

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 gennaio 2007
— Repubblica ellenica/Commissione**

(Causa T-231/04) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Rappresentanza diplomatica comune a Abuja (Nigeria) — Recupero di un debito per mezzo di compensazione — Regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e n. 2342/2002 — Principio di buona fede nel diritto internazionale pubblico)

(2007/C 56/50)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e V. Kyriazopoulos, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e F. Dintilhac, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento dell'atto recante la data del 10 marzo 2004 con cui la Commissione ha ordinato il recupero per mezzo di compensazione di somme dovute dalla Repubblica ellenica in seguito alla sua partecipazione a progetti immobiliari riguardanti la rappresentanza diplomatica della Commissione nonché di taluni Stati membri dell'Unione europea ad Abuja (Nigeria)

Dispositivo della sentenza

- 1) Il parere del servizio giuridico del Consiglio 26 giugno 1998, presentato dalla Repubblica ellenica in allegato 12 al ricorso, è ritirato dal fascicolo.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 179 del 10.7.2004 (in precedenza causa C-189/04).

**Sentenza del Tribunale di primo grado 17 gennaio 2007 —
Georgia-Pacific/UAMI (Motivo goffrato)**

(Causa T-283/04) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Motivo goffrato — Diniego di registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2007/C 56/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgia-Pacific Sàrl (rappresentante: avv. R. Delorey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Rassat, agente).

Oggetto della causa

Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 maggio 2004 (procedimento R 493/2003-1), relativa alla registrazione di un marchio tridimensionale costituito da un motivo goffrato.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente, Georgia-Pacific Sàrl, è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 9 gennaio 2007
— Van Neyghem/Comitato delle regioni**

(Causa T-288/04) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Nomina — Inquadramento nel grado e nello scatto — Bollettino di stipendio — Reclamo tardivo — Ricevibilità)

(2007/C 56/52)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Kris Van Neyghem (Tirlemont, Belgio) (Rappresentante: D. Janssens, avvocato)

Convenuto: Comitato delle regioni (Rappresentante: P. Cervilla, agente, assistito da B. Wägenbaur e R. Van der Hout, avvocati)

Oggetto della causa

Ricorso di annullamento avverso la decisione del Comitato delle regioni 26 marzo 2003, n. 87/03, che inquadra definitivamente il ricorrente nel grado B5, 4° scatto

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Il Comitato delle regioni dell'Unione europea sopporterà l'insieme delle spese.

⁽¹⁾ GU C 251 del 9.10.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2007 — Tsarnavas/Commissione

(Causa T-472/04) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Art. 45 dello Statuto — promozione — Sentenza che annulla la decisione di non promuovere il ricorrente — Riesame dei meriti — Motivazione)

(2007/C 56/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vassilios Tsarnavas (Volos, Grecia) (Rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee: G. Berardis-Kayser e D. Martin, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 dicembre 2003 nella parte in cui non ha aggiunto il nome del ricorrente né sull'elenco dei dipendenti proposti per la promozione per l'esercizio 1999, né sull'elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli per ottenere la promozione al grado A 4 al titolo degli esercizi di promozione 1998 e 1999, né sull'elenco dei dipendenti promossi al grado A 4 al titolo dei detti esercizi di promozione.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della Commissione 23 dicembre 2003 con la quale il nome del ricorrente non è stato aggiunto sull'elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli per ottenere una promozione al grado A 4 al titolo degli esercizi di promozione 1998 e 1999, da un lato, e con la quale il ricorrente non è stato promosso al grado A 4 al titolo dei detti esercizi di promozione, dall'altro, è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 57 del 5.3.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 gennaio 2007 — Calavo Growers/UAMI — Calvo Sanz (Calvo)

(Causa T-53/05) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio figurativo CALVO — Marchio comunitario denominativo anteriore CALAVO — Ricevibilità dell'opposizione — Motivazione dell'opposizione depositata in una lingua diversa da quella di procedura — Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 — Regola 20, n. 3, del regolamento (CE) n. 2868/95)

(2007/C 56/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calavo Growers, Inc. (Santa Ana, Stati Uniti) (Rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: J. García Murillo, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Luis Calvo Sanz, SA (Carballo, Spagna) (Rappresentanti: J. Rivas Zurdo e E. López Leiva, avvocati)

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 novembre 2004 (procedimento R 159/2004-1), relativa a un procedimento di opposizione tra Calavo Growers, Inc., e Luis Calvo Sanz, SA,